



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/1 DEL 24.03.2020

Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro”. Approvazione definitiva con modifiche della deliberazione della Giunta regionale n. 13/19 del 17 marzo 2020.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che il Governo ha recentemente emanato una serie di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da ultimo con l'approvazione del Decreto legge n. 18 del 17.3.2020, nell'intento di contrastare la diffusione del coronavirus e contestualmente di contenere, per quanto possibile, gli effetti negativi che l'epidemia sta provocando sul piano socio-economico sull'intero territorio nazionale.

L'Assessore ricorda che la deliberazione n. 13/19 del 17.3.2020 concernente "Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 “Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna”. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 3 “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro”, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8, alla Commissione consiliare competente che ha espresso parere favorevole (Prot. 2632 del 19.3.2020) con la formulazione di osservazioni.

Tenuto conto delle osservazioni contenute nel suddetto parere, nelle more della modifica legislativa degli articoli 2 e 3 della citata legge regionale n. 8 del 9.3.2020, in considerazione dell'urgenza delle procedure amministrative, l'Assessore propone di modificare di conseguenza il dispositivo della citata deliberazione n. 13/19 del 17.3.2020.

L'Assessore, a tale proposito, ricorda che il sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, che costituisce massima rilevanza nell'ambito dei settori dell'economia regionale, risulta tra quelli maggiormente colpiti dalla contingente emergenza, per cui la Regione Sardegna ha ritenuto di dover adottare apposite misure di sostegno attraverso la L.R. n. 8/2020.

In particolare, all'art. 3 sono previste “Misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro” il cui finanziamento è garantito attraverso l'utilizzo delle risorse originariamente trasferite alla SFIRS Spa



per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Attraverso la rimodulazione degli interventi di sostegno già previsti, e nell'ambito delle misure di politiche attive del lavoro, ai sensi della L.R. n. 9/2016, al fine di supportare le aziende, i lavoratori e le lavoratrici gravemente colpiti dalla contingente situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Assessore propone i seguenti interventi:

1. in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla L. R. n. 8 del 9 marzo 2020, così come integrata dalla L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 8/2020 e sino al 30 aprile 2020, che non hanno i requisiti per accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e non ricompresi nelle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 18/2020, sia concesso un contributo straordinario pari a euro 1.000 mensili (riproporzionati alla percentuale di prestazione oraria nel caso in cui il contratto di lavoro cessato fosse part time) e per una durata non superiore ai tre mesi. Il contributo è proporzionato in base al periodo di reale mancata occupazione verificabile attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);
2. in favore dei soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere in stato di disoccupazione e non in godimento della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego);
 - b) aver prestato, nell'anno 2019, attività lavorativa con contratto stagionale della durata di almeno 3 mesi alle dipendenze di imprese di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla L.R. n. 8 del 9 marzo 2020 così come integrata dalla L.R. n. 10 del 12 marzo 2020;
 - c) non essere stati riassunti, nell'anno 2020, nei medesimi periodi dell'anno 2019 e per lo svolgimento di analoghe attività;è concesso, nel periodo a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2020, un contributo straordinario pari a 1.000 euro mensili da riconoscere per un massimo di 3 mensilità riferite al periodo di non riassunzione.
Le condizioni soggettive dei beneficiari saranno verificate attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);
3. alle imprese che assumono per almeno 3 mesi i lavoratori e le lavoratrici di cui ai punti 1 e 2 sia concesso un contributo pari a euro 2.000, parametrabili mensilmente. L'impresa



- conservi il diritto a percepire il contributo per la durata effettiva del rapporto di lavoro, anche qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dei 3 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro;
4. qualora le imprese assumano i lavoratori e le lavoratrici di cui ai punti 1 e 2 durante il periodo di fruizione del beneficio previsto ai medesimi punti, la quota di contributo non ancora goduto costituisca una dote da erogarsi in favore delle imprese, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3;
 5. a favore dei datori di lavoro che non possono accedere alle misure di sostegno previste dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 attraverso l'introduzione di importanti modifiche alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, possa essere concesso un sostegno economico finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici. L'erogazione di tale beneficio sia subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo in sede regionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, in conseguenza del quale il datore di lavoro s'impegni a non licenziare i/le dipendenti per il periodo di tempo coperto dal beneficio regionale previsto, in analogia a quanto disposto dal Decreto legge, per la durata di nove settimane per eventi di crisi verificatisi a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 8/2020 sino al mese di agosto 2020. La quantificazione del sostegno sia determinata, per analogia, sulla base dell'importo spettante ai/alle lavoratori/trici delle imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni.

L'Assessore fa presente che le risorse per l'attuazione delle misure previste dalla presente deliberazione, qualora non sufficienti, possono essere integrate con fondi regionali, nazionali e dell'Unione Europea e che gli interventi di sostegno in favore delle imprese come sopra proposti, si configurano attualmente come aiuto di stato soggetto alla normativa vigente in materia, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 n. L 352.

In conclusione, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone di incaricare la Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare, con la massima urgenza, tutti gli atti e i procedimenti necessari all'attuazione delle misure di cui sopra, procedendo altresì alla modifica e/o integrazione



degli accordi convenzionali con la SFIRS Spa e all'individuazione della struttura organizzativa più idonea alla gestione delle misure medesime.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare che:
 1. in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla L. R. n. 8 del 9 marzo 2020, così come integrata dalla L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che il Consiglio regionale deciderà di apportare, a partire dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 8/2020 e sino al 30 aprile 2020, che non hanno i requisiti per accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e non ricompresi nelle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 18/2020, sia concesso un contributo straordinario pari a euro 1.000 mensili (riproporzionati alla percentuale di prestazione oraria nel caso in cui il contratto di lavoro cessato fosse part time) e per una durata non superiore ai tre mesi. Il contributo è proporzionato in base al periodo di reale mancata occupazione verificabile attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);
 2. in favore dei soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere in stato di disoccupazione e non in godimento della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego);
 - b) aver prestato, nell'anno 2019, attività lavorativa, con contratto stagionale della durata di almeno 3 mesi alle dipendenze di imprese di cui ai codici ATECO della tabella A allegata alla legge regionale n. 8 del 9 marzo 2020 così come integrata dalla L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 e delle eventuali modifiche ed integrazioni che il Consiglio regionale deciderà di apportare;
 - c) non essere stati riassunti, nell'anno 2020, nei medesimi periodi dell'anno 2019 e per lo svolgimento di analoghe attività;



è concesso, nel periodo a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2020, un contributo straordinario pari a 1.000 euro mensili da riconoscere per un massimo di 3 mensilità riferite al periodo di non riassunzione.

Le condizioni soggettive dei beneficiari saranno verificate attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL);

3. alle imprese che assumono per almeno 3 mesi i lavoratori e le lavoratrici di cui ai punti 1 e 2 è concesso un contributo pari a euro 2.000, parametrabili mensilmente. L'impresa conserva il diritto a percepire il contributo per la durata effettiva del rapporto di lavoro, anche qualora il lavoratore o la lavoratrice si dimettesse prima dei 3 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro;
 4. qualora le imprese assumano i lavoratori e le lavoratrici di cui ai punti 1 e 2 durante il periodo di fruizione del beneficio previsto ai medesimi punti, la quota di contributo non ancora goduto costituirà una dote da erogarsi in favore delle imprese, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3;
 5. in favore dei datori di lavoro che non possono accedere alle misure di sostegno previste dal D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 attraverso l'introduzione di importanti modifiche alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, è concesso un sostegno economico finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici;
- di autorizzare fin da ora l'integrazione delle risorse, qualora non sufficienti, per l'attuazione delle misure previste dalla presente deliberazione, qualora dovessero rendersi disponibili, con ulteriori fondi regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea;
 - di incaricare la Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare, con la massima urgenza, tutti gli atti ed i procedimenti necessari all'attuazione delle misure di cui sopra, procedendo altresì alla modifica e/o integrazione degli accordi convenzionali con la SFIRS Spa e all'individuazione della struttura organizzativa più idonea alla gestione delle misure medesime.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/1
DEL 24.03.2020

Silvia Curto

Alessandra Zedda